

degli operatori della piccola pesca costiera a strascico con abilitazione tra le tre e le sei miglia;

questa forma di pesca, per il suo carattere familiare e artigianale, è influenzata da debolezze strutturali, come la mancanza di formazione professionale, la difficoltà nel creare strutture di rappresentanza, l'impatto sulla fascia costiera in termini di pressione sulle risorse, la difficoltà nella riconversione verso altri settori o segmenti dello stesso comparto pesca;

la piccola pesca costiera a strascico si muove in un contesto ambientale fragile dal punto di vista biologico, sociale ed economico e che le aree maggiormente interessate dalle misure restrittive di salvaguardia imposte dal sovrasfruttamento delle risorse (fermo biologico, aree di tutela biologica, ecc.) sono proprio quelle in cui questa pesca a strascico svolge la sua attività;

le misure previste dal regolamento del Consiglio n. 2369/02, relative alla demolizione, non prevedono un importo di remunerazione congruo rispetto non tanto al valore dell'imbarcazione, quanto all'impossibilità di sopravvivenza o riconversione del pescatore stesso, e che pure insufficienti sono le misure relative all'articolo 12 del regolamento del Consiglio n. 2371/02 di modifica del regolamento del Consiglio n. 2792/99 per quanto riguarda le misure di carattere socioeconomico, per una efficace fuoriuscita dal settore;

non sono facilmente praticabili percorsi di riconversione fuori dal settore a causa della ormai immodificabile cultura e formazione degli addetti che prevalentemente possono prevedere una continuità di reddito per il resto della loro vita o come componenti di un equipaggio di imbarcazioni più professionalmente organizzate per la pesca marittima o nell'ambito del trasporto mercantile;

per altri comparti, come quello del molluschi bivalvi, sono stati in passato

istituiti piani di riconversione, che hanno previsto cifre adeguate ad una valida fuoriuscita dal settore —:

se non reputi opportuno adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere anche per la piccola pesca a strascico con abilitazione dalle 3 alle 6 miglia un piano *ad hoc* che stanzi, previa approvazione dell'Unione Europea, nonché misure compensative, ad integrazione di quanto ottenibile tramite i regolamenti comunitari, in modo da incentivare gli operatori di questo segmento a dismettere l'attività di piccolo traino, dando la possibilità di scegliere tra diverse opzioni quali:

a) la totale fuoriuscita dal settore con misure di prepensionamento o riconversione;

b) l'imbarco in qualità di componenti dell'equipaggio su navi da pesca ravvicinata o su navi mercantili;

c) la riconversione alla piccola pesca da posta;

d) la costituzione di società armatoriali per la pesca costiera ravvicinata.

(5-02103)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

DEIANA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

come è ormai noto per campi elettromagnetici si intendono tutte quelle radiazioni che vengono emesse da sistemi fissi che operano ad alta e bassa frequenza. Al primo gruppo appartengono anche i sistemi radio base, meglio conosciuti come antenne per la telefonia cellulare, mentre si riferiscono al secondo gruppo gli elettrodomesti e tutti gli elettrodomestici che ben conosciamo;

per quanto riguarda gli elettrodotti la letteratura scientifica ha concordato e dimostrato la loro nocività, così come è stata dimostrata la nocività relativamente alle apparecchiature quali ponti radio, ripetitori radiotelevisivi;

la complessità degli studi relativi alle antenne per la telefonia cellulare è rappresentata principalmente dalla relativa giovinezza di questa tecnologia e soprattutto dalla sua recente diffusione sociale. Ciò comporta che gli studi sui possibili danni per la salute dell'uomo non hanno ancora raggiunto risultati definitivi. Sono attualmente disponibili ricerche effettuate su campioni di popolazione che hanno avuto una esposizione alle emissioni di onde elettromagnetiche o di telefoni cellulari non più lunga di dieci anni, e che già ampiamente dimostrano come l'utilizzo di questa tecnologia debba tenere primariamente presente l'impatto sull'ambiente e sulla salute pubblica;

l'elemento temporale, che si aggiunge alla difficoltà di misurare correttamente, per ciascun individuo, la quantità di radiazioni a cui è o è stato sottoposto, fa sì che i risultati ufficiali finora disponibili non abbiano ancora consentito una decisa presa di posizione della comunità scientifica anche se studi importanti, e tra questi l'Appello di Friburgo che raccoglie gli studi di importanti scienziati, lanciano un preoccupato allarme sugli effetti, considerati dannosi, dell'elettromog;

d'altro canto, anche la legislazione in proposito è alquanto complessa, ed è necessario fare riferimento a norme europee, ad indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità perché sia assicurata la tutela della salute della popolazione dagli effetti delle esposizioni a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nel rispetto di uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione (articolo 32) che sancisce il diritto alla salute per tutti;

la Comunità europea, all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo, riguardo l'applicazione del principio di pre-

cauzione, prevede che quando un'attività o una tecnologia suscita il forte dubbio di essere dannosa per la salute e per l'ambiente, occorre prendere le necessarie misure precauzionali anche in assenza di una chiara relazione causa effetto dimostrata su base scientifica. Tali misure precauzionali debbono ovviamente individuare azioni volte a proteggere la salute pubblica quando i tempi della ricerca e della conoscenza dei danni non corrispondono adeguatamente a quelli dei cambiamenti tecnologici;

il livello di esposizione, anche all'interno della Comunità europea varia da paese a paese e che in Italia, il decreto del Ministero dell'ambiente n. 381 del 10 settembre 1998, prevede un limite espositivo di 6V/m, mentre il Belgio considera di 3V/m la soglia di sicurezza per l'uomo —:

se il Ministro, non ritenga necessario e urgente, secondo il dettame della Comunità europea riguardo l'applicazione del principio di precauzione, istruire una commissione di ricerca e indagine scientifica, composta da scienziati di riconosciuta fama e autorevolezza, sugli effetti dei campi magnetici dei sistemi radio base, meglio conosciuti come antenne per la telefonia cellulare, al fine di un'efficace tutela della salute della popolazione esposta ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nel rispetto di uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione che sancisce il diritto alla salute per tutti, oltreché corrispondere ai dettami dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

se non ritenga indispensabile al fine di un'adeguata valutazione dell'impatto che le installazioni già esistenti hanno avuto e hanno sulla popolazione, avviare un serio studio epidemiologico, con particolare riferimento a quelle situazioni in cui cittadini e associazioni hanno denunciato gravi danni alla salute e all'ambiente, oltreché su scuole, ospedali e case di cura situati in prossimità di impianti di sistemi radio base. (4-06598)